

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../276680/2005

**OGGETTO: COMUNE DI MERCENASCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE N. 4 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della variante strutturale n. 4 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Mercenasco, con deliberazione del C.C. n. 12 del 30/03/2005, (*prat. n. 11/2005*) trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2005 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale in oggetto, adottato con la deliberazione C.C. n. 12/2005 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'adeguamento del P.R.G.C. a:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- previsioni del P.T.C. della Provincia di Torino;
- L.R. n. 28/99 relativa alla Disciplina del Commercio;
- L.R. n.19/99, relativamente alla modifica delle Norme di Attuazione contestuale all'adozione del nuovo Regolamento Edilizio;
- nuove previsioni insediative residenziali e produttive;

**informati** i Servizi e le Aree interessate;

**visti** i pareri dei seguenti Servizi:

- Servizio Grandi Infrastrutture in data 13/04/2005;
- Servizio Difesa del Suolo in data 15/04/2005;

**consultato** il Servizio Programmazione Viabilità;

**visti:**

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297-2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, ai sensi del comma 6 dell' art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Mercenasco con deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2005, le seguenti osservazioni:
  - a) in linea generale si rileva che la variante strutturale in oggetto conferma un'elevata espansione residenziale, con un incremento rispetto agli attuali residenti (1.220) di circa il 61% (pari a 740 abitanti teorici), che non appare giustificabile rispetto alle dinamiche demografiche del Comune, le quali evidenziano nell'ultimo trentennio un trend demografico negativo. Pur essendo Mercenasco compreso tra i "centri di diffusione urbana" individuati all'art. 9.2.2 delle N.d.A. del P.T.C., si chiede di valutare l'opportunità di un eventuale ridimensionamento della capacità insediativa, che meglio risponda alle reali dinamiche in atto;
  - b) la presente variante riconferma le aree di completamento residenziale denominate "Rc26", "Rc27" (Fraz. Villate) e "Rc25" (capoluogo); relativamente alle previsioni in frazione Villate si ribadisce quanto osservato dalla Provincia alla seconda Variante parziale al P.R.G.C. (prot. n. 90025 del 14/04/2000) << (omissis) *In tal modo, anziché privilegiare l'espansione all'interno delle aree già urbanizzate, si occupano nuove porzioni di territorio, contribuendo ad incrementare l'edificazione a cortina lungo una viabilità di interesse sovracomunale; la localizzazione proposta [limitatamente alle aree "Rc26" e "Rc 27], in prossimità di una curva e la necessità di nuovi accessi ai lotti determina, inoltre, potenziali situazioni di pericolo.* Si richiamano, inoltre, le disposizioni introdotte all'art 11.6 delle norme di Attuazione del P.T.C. "Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano accessi diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni adeguatamente attrezzate, dagli assi statali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e la scorrevolezza del traffico di transito">>; quest'ultima osservazione deve ritenersi valida anche per la "Rc25" ubicata lungo la S.S. n. 26;

- c) con riferimento alle succitate aree normative “Rc26” e “Rc27” (Fraz. Villate) si rileva, altresì, che, in base alla cartografia del P.T.C. e all’esame aerofotogrammetrico del settore, le stesse ricadono in zone boscate nelle quali non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni, ai sensi dell’art. 30 L.R. n. 56/77; si richiama, inoltre, l’art. 5.7 delle N.d.A. del P.T.C.:<< (omissis) *Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex – art. 25 L.R. 56/77; eventuali mutamenti della destinazione d’uso dovranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e della comprovata necessità o impraticabilità di soluzioni alternative. In ogni caso sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree di boschi ad alto fusto e nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni.>>;*
- d) per quanto concerne l’area produttiva speciale “PS” si ritiene che, pur attestandosi la stessa su una viabilità comunale, **debbono essere attentamente valutate le eventuali ripercussioni sul traffico sovracomunale, anche considerando un probabile aumento del numero di mezzi pesanti in transito;** sarebbe auspicabile, pertanto, uno studio della regolamentazione dell’incrocio con specifico riferimento all’innesto della strada comunale sulla S.S. n. 26;
- e) dall’esame della “Relazione Illustrativa”, pur risultando la dotazione di aree per servizi pubblici quantitativamente soddisfatta, non si evidenzia in modo esplicito il criterio di suddivisione di tali aree tra le varie tipologie di servizi (per insediamenti residenziali, per attività industriali e per attività commerciali) di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77;
- f) dal punto di vista del quadro del dissesto, così come emerge dalla documentazione geologico – tecnica allegata, si rileva che per quanto riguarda l’area della Cascina Albertina, inserita nell’ambito di un più ampio settore pianeggiante (soggetto a fenomeni di ristagno e ritenzione idrica superficiale individuato in classe III), non si rilevano elementi litologici, morfologici o idrogeologici che permettano di distinguere la suddetta C.na dal contesto circostante; alla luce di quanto premesso, **si ritiene che essa debba essere collocata in classe III;**
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Mercenasco ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino, .....